

Publicato il 10/01/2022

N. 00012/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00141/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 141 del 2022, proposto da Dalila Addario, Lucia Aleo, Marilena Alesi, Concetta Avola, Borina Lidia Baiunco, Massimo Baiunco, Maurizio Bevilacqua, Riccardo Bonferraro, Giuseppe Bulla, Debora Simona Butera, Giovanna Canale, Silvia Rosanna Castano, Giacomo Elvis Catanzaro, Anna Comandatore, Maria Concetta Catia Cortese, Daniela Cucchiara, Salvatore Cumia, Antonio Luigi Di Noto, Eduardo Di Noto, Alessandro Faraci, Angela Faraci, Calcedonia Ninna Faraci, Calogera Aldina Ferrara, Antonio Federico Ferreri, Gaetano Natalino Ferrigno, Fabiano Gaetano Natale Greco, Giuseppe Guerreri, Laura La Ferrera, Giada Maria La Morella, Salvatore La Placa, Lucia Elisa Lambri, Sebastiano Legname, Alessia Lodato, Mariastella Grazia Marchi', Rocco Mazzagatti, Danilo Samuele Mendola, Marianna Messina, Stefania

Minardi, Carmela Maria Montalbano, Girolamo Muscarnera, Maria Cava Nocilla, Vanessa Palermo, Elisa Paterno', Dafne Gaia Maria Antonia Perri, Marco Privitello, Sergio Puzzo, Stefania Ragini, Gaetano Sardella, Marianna Sardella, Anna Maria Savarino, Giuseppa Grazia Sciagura, Martina Scicolone, Samira Scicolone, Giuseppe Spagnolo, Marianna Strazzanti, Michelina Maria Grazia Zappia, Julie Tiziana Zuccala', rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Cipriani, Andrea Figliuzzi, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Cipriani in Roma, piazza del Popolo, 18;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Serena Bivona, Eleonora Chiarolanza, Laura Lavore, Rosamaria Roberta Marchesi, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06021/2021, resa tra le parti, concernente Annullamento previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare anche con provvedimento presidenziale ex art. 56 c.p.a.

- della nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, 9 agosto 2021 n. 20742, con la quale è stata disposta

l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma priva del riconoscimento ministeriale;

- della nota dell'USP Catania del 4 agosto 2021, prot. n. 15769;

- della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Caltanissetta-Enna in data 12.07.2021, prot. n. 12806;

- della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Caltanissetta-Enna in data 22.07.2021, prot. n. 13377;

- della Nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446;

- delle note emanate dai singoli Uffici Scolastici Provinciali della Regione Siciliana recanti il depennamento dei ricorrenti dalla prima fascia dei propri elenchi aggiuntivi in applicazione della nota USR Sicilia, 9 agosto 2021 n. 20742, e segnatamente:

- nota dell'USP Catania del 4 agosto 2021, prot. n. 15769;

- nota dell'USP Palermo del 9 agosto 2021, prot. non dichiarato;

- nota dell'USP Ragusa del 9 agosto 2021, prot. n. 0003553;

- nota dell'USP Caltanissetta_Enna del 9 agosto 2021, prot. n. 0014290;

- nota dell'USP Catania del 9 agosto 2021, prot. n. 0016000;

- nota dell'USP Messina del 9 agosto 2021, prot. n. 0020255;

- Nota emessa dall'Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna in data 18.08.2021 prot. n. 14835;

- dei singoli provvedimenti di esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi, di estremi ignoti, ancorché non comunicati, ma visibili nel sistema telematico del relativo USP;

- dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate degli Uffici Scolastici di Palermo, Ragusa, Caltanissetta_Enna, Catania, Messina;

- per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:

- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 (doc.11) nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente (doc.13);

- la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 (doc.1), parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

Nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella I Fascia delle G.P.S. Sostegno e nella I fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Vista la contestuale istanza di autorizzazione alla notifica dell'appello cautelare per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del codice del processo amministrativo;

Considerato che, allo stato:

risulta meritevole di favorevole valutazione il motivo di gravame con cui gli appellanti censurano l'ordinanza impugnata, secondo la quale, *“la domanda cautelare, in disparte la questione relativa al ricorso collettivo e cumulativo, non possa comunque trovare accoglimento atteso che il ricorso non risulta essere stato previamente notificato ad almeno un soggetto controinteressato, così come prescritto dall'art. 41, co. 2 c.p.a. ai fini dell'ammissibilità dello stesso”*, poiché risulta comprovata l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami tempestivamente presentata dai ricorrenti in primo grado;

tuttavia, devono essere approfondite, in sede collegiale, le ulteriori molteplici questioni sostanziali e processuali (con precipuo riguardo all'ammissibilità del ricorso collettivo) proposte con l'appello cautelare, garantendo il pieno contraddittorio alle parti controinteressate, le quali non sono state messe in condizione di partecipare al giudizio di primo grado;

il perfezionamento della notifica nei confronti dei controinteressati (o quanto meno di uno di essi), in ogni caso, costituisce condizione indispensabile per l'adozione di provvedimenti monocratici cautelari, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del codice del processo amministrativo;

a tal fine, va accolta l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami dell'appello cautelare, ferma restando la valutazione, riservata al collegio, in ordine agli ulteriori profili riguardanti la ritualità del ricorso in primo e in secondo grado;

la fissazione della camera di consiglio per l'esame dell'appello cautelare sarà disposta con separato decreto, in seguito al deposito della prova del perfezionamento delle notifiche per pubblici proclami;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche;

Autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del codice del processo amministrativo da effettuarsi mediante la pubblicazione sui siti web del Ministero dell'istruzione e dell'Ufficio scolastico regionale della Sicilia del ricorso in appello, del ricorso di primo grado, dell'ordinanza impugnata e del presente decreto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova dell'intervenuta notifica entro i successivi quindici giorni.

Rinvia ad un separato decreto la fissazione della camera di consiglio per l'esame collegiale dell'appello cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 10 gennaio 2022.

Il Presidente
Marco Lipari

IL SEGRETARIO

